



COMUNE DI ROVETTA

Provincia di Bergamo

Tel. 0346/72004

Cod. Fisc. e Part. IVA 00338710163

e-mail info@comune.rovetta.bg.it

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 del 07-03-2022

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
PER L'ANNO 2022.**

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MARINONI MAURO	P	MIGLIORATI MARCO	A
SAVOLDELLI STEFANO	P	OPRANDI NICLA	P
CATANIA DANIELE	P	ROTOI CHRISTINA VITTORIA	P
BENZONI GIACOMO	P	SAVOLDELLI FIORENZO	P
		ANDREA	
GUERINONI MATTEO	P	SCANDELLA MASSIMO	P
LAMBERTI EDDY	A	SIRLETO RICCARDO	P

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 2.

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE ALLETTA SALVATORE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARINONI MAURO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARTECIPA alla seduta il Vice Segretario Comunale dott. Alletto Salvatore causa impedimento del reggente Segretario Comunale, dott.ssa Saia Leandra, per svolgimento compiti istituzionali presso altri enti,

RELAZIONA il Sindaco sul contenuto della proposta posta al n. 01 dell'o.d.g.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

PREMESSO che:

- l'art. 1 del Decreto Legislativo n. 360/1998 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF, e che tale norma è stata successivamente modificata dall'art. 1, comma 142, della legge n. 296/2016;
- il Comune di Rovetta ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 12/03/2007 avente per oggetto "Approvazione regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F." prevedendo un'aliquota unica di compartecipazione dello 0,2%;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 24/02/2020 avente per oggetto "Modifica al regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF: variazione dell'aliquota di compartecipazione" è stato modificato l'art. 2, comma 1, del Regolamento prevedendo un'aliquota unica di compartecipazione dello 0,5%;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 che recita "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/1998, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che stabilisce "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali ed autorizzato l'esercizio provvisorio sino a tale data;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3, del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma

1, lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

RITENUTO opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio, confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5%, senza soglia di esenzione, stabilita con il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 12/03/2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

QUANTIFICATO presuntivamente in € 253.000,00 il gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF, derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.lgs. 118/2011;

VISTO il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale “... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”;

VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali D.lgs. n. 267/2000 e il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

VISTI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000 inseriti nel presente atto;

RITENUTO, stante l'urgenza di concludere tempestivamente il procedimento, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

INDETTA la votazione per appello nominale che ottiene il seguente esito:

- Presenti n. 10
- Votanti n.10
- Favorevoli n. 10
- Contrari n. 0
- Astenuti n. 0

DELIBERA

le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

1. Di confermare, per l'anno 2022 l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5% così come attualmente previsto dal regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 12/03/2007 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di trasmettere la presente deliberazione, attraverso il portale del federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze;

3. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, primo comma, lettera c) del D. Lgs. 267/2000;

4. di dare atto, ai sensi Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata e integrata dalla Legge n. 15/2005, e al D. Lgs n. 104/2010 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199\1971;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza come motivata in premessa, con votazione per appello nominale che ottiene il seguente esito:

- ı Presenti n. 10
- ı Votanti n. 10
- ı Favorevoli n. 10
- ı Contrari n. 0
- ı Astenuti n. 0

ai sensi dell'art. 134, 4 comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 28-02-2022

Il Responsabile del servizio
F.to **FERRARI MARIA ANTONIETTA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 28-02-2022

Il Responsabile del servizio
F.to **FERRARI MARIA ANTONIETTA**

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE



F.to MARINONI MAURO

IL VCE SEGRETARIO
COMUNALE

F.to ALLETTO SALVATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 09-03-2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 24-03-2022, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Rovetta, 09-03-2022



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

F.to FAUSTI SIMONA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 126 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 3 e 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

per essere decorsi 10 giorni dall'eseguita pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio (comma 3)

Rovetta, 04-04-2022



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

F.to FAUSTI SIMONA